



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 19.02.2018 perveniva a questo organo di Giustizia, da parte del Presidente del ASD THE MASTER PLAY sig. MASCOLO Francesco e dal sig. MANZO Tommaso capitano della predetta squadra, reclamo *“al provvedimento del 16.02.2018 in relazione al Campionato a squadre di 1-2-3 categoria tra le squadre “VIP Club Master Play” della 3^ giornata di gare, disputato in data 15.02.2018 inizio ore 21:00 nella sala biliardi VIP CLUB”*;
- nel predetto reclamo, i sigg. MASCOLO Francesco e dal sig. MANZO Tommaso ricorreva contro il provvedimento n. 5 del Comitato Tecnico Regionale della Campania del 16.02.2018 *“con il quale veniva irrogata la penalità – sconfitta contro la squadra “Vip Club” con il punteggio 0-5”*;

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del*

soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;

- *l'art. 89 nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che “L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro sette giorni dal compimento dell'evento, essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”;*
- i reclami devono essere presentati dietro il pagamento del contributo previsto dalla FIBIS e nel caso di specie non è stato pagato dal ricorrente;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Il reclamo è pervenuto a questo Organo di Giustizia senza il pagamento del contributo previsto dai regolamenti FIBIS.

P.Q.M.

Visto il Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- respinge le richieste avanzate dal Presidente del ASD THE MASTER PLAY sig. MASCOLO Francesco e dal sig. MANZO Tommaso capitano della predetta squadra nel reclamo del 19.02.2018 e dichiara di non doversi procedere.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni di rito.

Così deciso in Alba il 04 aprile 2018

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

